



Tribunale di Bologna

SEZIONE IV CIVILE – ESECUZIONI MOBILIARI

Oggetto: Disposizioni sull'iscrizione al ruolo del pignoramento presso terzi ex artt. 492 bis co. 7 e 543 co. 7 C.p.c.

E' necessario considerare alcuni rilievi sull'attuale modalità di instaurazione del pignoramento presso terzi, in esito alla ricerca telematica dei beni ex art. 492 bis co 7 c.p.c., quanto alla data di udienza siccome inserita nel verbale di pignoramento consegnato dall'Ufficio UNEP;

L'attuale modalità di iscrizione della procedura, con assunzione dell'udienza indicata nel verbale di pignoramento, per quanto tesa a snellire i tempi anche della cancelleria nell'organizzazione del ruolo del G.E., non appare comunque in linea col dettato normativo, che contempla il deposito di istanza del creditore per la fissazione dell'udienza per la dichiarazione del terzo;

Va considerato altresì che l'iscrizione a ruolo potrebbe essere antieconomica per il creditore e non rispondente alle ragioni di efficienza e snellimento delle procedure, laddove la dichiarazione del terzo giungesse solo nelle more dell'udienza; appare pertanto opportuno che l'Ufficio UNEP nel verbale di pignoramento riporti l'indicazione al terzo del disposto di cui all'art. 543 Il n. 4 comma c.p.c., riguardante l'invio della dichiarazione, entro dieci giorni dalla notifica del pignoramento, a mezzo raccomandata ovvero mediante pec al creditore pignorante.

Ciò premesso, sentiti e con la collaborazione della Giudice Coordinatrice delle Esecuzioni Mobiliari, della Dirigente UNEP, dei Referenti per l'Avvocatura dell'Osservatorio in materia Civile

si dispone quanto segue

L'ufficiale giudiziario che esegue il pignoramento di crediti del debitore ai sensi dell'art.492 bis c.p.c., consegnerà al creditore procedente il verbale di pignoramento, con invito bonario al terzo di rendere la dichiarazione ex art. 543 2° comma c.p.c. n. 4, nel termine di dieci giorni mediante raccomandata ovvero per posta elettronica certificata all'avvocato del creditore istante.

La trattazione giudiziale del pignoramento resta pur sempre necessaria per consentire al terzo pignorato di rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. e al creditore di chiedere l'assegnazione a norma dell'art. 543 ultimo comma c.p.c..

L'atto principale con cui il creditore deve dare impulso al procedimento esecutivo è il verbale di pignoramento, con la contestuale istanza di fissazione dell'udienza e la nota di iscrizione al ruolo ex art. 159 ter disp. att. C.p.c..

L'iscrizione da parte del creditore andrà effettuata nelle forme del pignoramento presso terzi ed, ove l'applicativo richieda la data di udienza, indicando solo 00.

Il G.E. emetterà il decreto di fissazione udienza, sul modello adottato, che conterrà l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione ex art. 547 c.p.c..

Il decreto sarà notificato, a cura del creditore procedente al debitore e al terzo pignorato; la notifica del decreto (che presuppone l'avvenuta iscrizione a ruolo del procedimento) soddisferà la notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo come prevista dall'art. 543, 5° comma c.p.c..



Si allegano alla presente nota nuovo modello di verbale di pignoramento ex art. 492 bis c.p.c. e 543 c. 7 c.p.c., aggiornato anche con le modifiche conseguenti all'art. 25 d.l. 19/2024, e modello di decreto di fissazione udienza del G.E..

Le suddette modalità saranno operative dal 2 aprile 2024 per consentire la necessaria organizzazione dell'Ufficio UNEP e fornire le opportune informazioni e indicazioni sul sito dello stesso UNEP e per l'Ordine degli Avvocati.

Si richiama infine l'art. 122 D.p.r. 1229/1959, come modificato dal D.L. 132/2014, secondo cui *"quando si procede alle operazioni di pignoramento a norma dell'art. 492 bis c.p.c. o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione ed è dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice dell'esecuzione: ... b) In una percentuale del 6% sul ricavato della vendita o sul valore dell'assegnazione di beni o crediti sino ad € 10.000,00, in una percentuale del 4% sul ricavato della vendita o del valore dell'assegnazione da € 10.000,01 a € 25.000,00 ed in una percentuale dell'3% sull'importo superiore".*

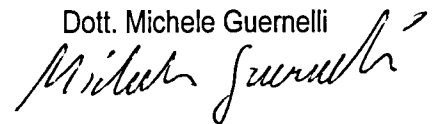
L'instaurazione del pignoramento presso terzi, fondato sulle risultanze della ricerca telematica eseguita dall'Ufficio UNEP, non esimerà la parte istante dal pagamento dei diritti UUGG sopra indicati.

Si comunichi all'Ordine degli Avvocati di Bologna e si pubblichi sul sito istituzionale del Tribunale.

Bologna, lì 14.3.2024

Il Presidente di Sezione

Dott. Michele Guernelli



Il Direttore Amm.vo

per del. ssa Proenza

Il Direttore
Dott.ssa TERESA COSENZA



n. 2 all. ut supra

REGISTRO n. \${REGISTRO}
Mod.E n. \${MODE}
Mod.F n. \${MODF}
Mod.C n. \${MODC}
CRON. RICERCA BENI. \${CRONRB}



CORTE DI APPELLO DI \${UFFICIO}
UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E PROTESTI
PIGNORAMENTO ex art. 492 bis c. p. c., 7°-8°-9° comma (presso terzi)
ALL'ESITO DELLA RICERCA BENI CON MODALITA' TELEMATICA

All'esito delle ricerche di cui all'istanza del \${DATAPROV} n. \${NUMPROV} nei confronti di
\${DEBITORE} c.f./P.I. \${CFDEB}, su richiesta del creditore \${ISTANTE} C.f./P.I. CREDITORE
domiciliato presso \${DENAUVOCATO}, con studio in indirizzo e pec: (INSERIRE)
in virtù di \${TITOLO}, titolo esecutivo a norma di legge, ritualmente notificato, meglio descritto
nell'atto di precetto, notificato nelle forme di legge in data \${DATAPRECETTO} con il quale è
stato intimato il pagamento entro e non oltre il termine previsto dall'art. 482 c.p.c. della
complessiva somma di € \${IMPORTOPRECETTO} per sorte e spese, oltre alle successive, si
riportano le banche dati interrogate e le relative risultanze come di seguito indicate: **AGENZIA
ENTRATE**

Avendo l'accesso consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che
sono nella disponibilità di terzi si sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore, così come
risultanti dalle banche dati interrogate e qui di seguito riportati:

\${DESCRIZIONEBENE} INSERIRE I TERZI CON INDIRIZZI COMPLETI

Considerato che dalle ricerche risulta l'esistenza di crediti del debitore ovvero di cose del
debitore che sono nella disponibilità di terzi, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario / Funzionario
UNEP, addetto all'intestato Ufficio, munito degli atti sopra richiamati, ai sensi dell'art. 492 bis,
del c.p.c.

HO PIGNORATO

tutte le somme e/o cose a qualunque titolo trattenute o dovute dai terzi nei limiti consentiti
dalla legge e ciò ai sensi dell'art. 546, I comma c.p.c., ovvero nei limiti dell'importo del credito

precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro, e comunque sino al saldo effettivo e/o salva diversa liquidazione stabilita dal Giudice;

HO INGIUNTO

Al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito per cui si procede i beni assoggettati all'espropriazione ed i frutti di essi;

HO INTIMATO

i terzi pignorati su indicato di non disporre delle somme e/o cose pignorate senza ordine del giudice sotto comminatoria delle sanzioni di legge, avvisandolo che, dal giorno della notifica del presente atto, il terzo pignorato è soggetto, **ex art. 546, 1° comma c.p.c.**, **relativamente alle somme dovute al debitore e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro, agli obblighi che la legge impone al custode.**

INVITA

I terzi pignorati a rendere fin da subito all'avvocato del creditore procedente una dichiarazione anticipatoria sulla posizione del debitore di contenuto analogo a quella di cui all'art 543, comma 4 c.p.c., ed in particolare sull'esistenza di crediti del debitore ovvero di cose del debitore che sono nella disponibilità dei terzi pignorati, al fine di semplificare le procedure esecutive e di evitare ulteriori adempimenti e inutili notificazioni anche agli stessi terzi, soprattutto laddove la dichiarazione sia negativa.

HO INVITATO

Il debitore ad effettuare, presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la prescritta dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice del Tribunale di \${UFFICIO};

HO AVVERTITO

Il debitore medesimo che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, sempre che, a pena di inammissibilità, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza sia da lui depositata in cancelleria, unitamente ad una somma non inferiore ad un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento.

HO AVVERTITO

il debitore che, a norma dell'articolo 615 cpc, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530 cpc, 552 cpc e 569 cpc, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Si precisa che

- in data _____ è pervenuta istanza di ricerca beni ai sensi dell'articolo 492-
bis, terzo comma cpc;
- in data _____ è stato comunicato il processo verbale di cui al quarto
comma dell'articolo 492-bis cpc;
- in data _____ è pervenuta comunicazione del creditore con la quale sono stati
indicati all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione;

\$(UFFICIO), lì \$(DATAESECUZIONE)

Ufficiale Giudiziario / Funzionario UNEP

RELAZIONE DI NOTIFICA

In pari tempo, ho notificato d'ufficio il presente atto ai sensi dell'art. 149*bis* c.p.c., mediante consegna di estratto di copia conforme all'originale informatico detenuto ai sensi di legge, al terzo pignorato:

\$(TERZI)

ed ivi a mezzo di posta certificata / del servizio postale/ a mani di

\$(UFFICIO), lì \$(DATAESECUZIONE)

Il Funzionario Unep /Ufficiale Giudiziario

RELAZIONE DI NOTIFICA¹

In pari tempo, ho notificato d'ufficio il presente atto mediante consegna di copia, conforme all'originale informatico detenuto ai sensi di legge:

al debitore esecutato \${DEBITORE}

\$(DOMDEBITORE) - COMUNE

ed ivi a mezzo del servizio postale/ a mani di

\$(UFFICIO), lì \$(DATAESECUZIONE)

\$(NOMINATIVOUG)

Ufficiale Giudiziario / Funzionario UNEP

COMPENSI SPETTANTI ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Si chiede al Giudice dell'esecuzione di liquidare il compenso spettante all'ufficiale giudiziario, art.122 D.P.R. 1229/59.

Il Funzionario Unep Dirigente
Unep Corte D'Appello di Bologna
Ivana Capobianco

 Il Funzionario Unep Dirigente
Dott.ssa Ivana Capobianco

¹ Si ricorda che, quando si procede a norma dell'articolo 492 bis, ai sensi dell'art 543, 7 comma cpc, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.



\$\$ufficio_giudiziario\$\$

Sezione \$\$sezione\$\$

Nella causa n. \$\$numero_ruolo\$\$/\$\$anno_ruolo\$\$ Reg. Esec. Mob.

Promossa da @@intestazione_creditore_procedente_x_decreto@@

contro @@intesstazione_debitore_esecutato_x_decreto@@

e con terzo \$\$nome_terzo_chiamato\$\$ \$\$cognome_o_denominazione_terzo_chiamato\$\$

Il G.E. dott. \$\$nome_giudice\$\$ \$\$cognome_giudice\$\$

Rilevato che il presente pignoramento è stato effettuato ai sensi dell'art. 492 bis cpc;

Preso atto dell'istanza di assegnazione/vendita avanzata dal/i creditore/i procedente/i;

Fissa l'udienza del _____ ad ore _____ avanti a se per l'audizione del creditore e del debitore.

Il presente decreto deve essere notificato al/i terzo/i e al/i debitore/i a cura del creditore procedente con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione ex art. 547 cpc (come previsto dall'art. 543 n. 4); con l'avvertimento che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparando in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito

Bologna \$\$data_provvedimento\$\$

Il Giudice dell'Esecuzione Mobiliare
Dott. \$\$nome_giudice\$\$ \$\$cognome_giudice\$\$